

Mandato dei clienti finali per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

SCHEMA DI MANDATO

tra

Il/la _____ sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____), il _____,
legale rappresentante del/della _____,
codice fiscale _____, P. IVA _____,
con sede in _____,
comune di _____ (____), CAP _____,

- cliente finale di energia elettrica titolare del/i punto/i di connessione identificato/i dal/i codice/i POD (indicarli separati da un - : _____

- dati catastali del/degli immobili corrispondenti ai POD indicati (li si trova sulla TARI):

— *mandante* —

e

La sottoscritta MARICA SPEZIA nata a VERBANIA (VB)], il 21/10/1955, legale rappresentante della associazione Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Popolare e Sostenibile VCO, codice fiscale 93051720030, con sede in VIA RENCO 91, comune di VERBANIA, CAP 28923,

— *mandatario/Soggetto Referente* —

PREMESSO CHE

- con gli artt. 8, 30 e 31 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 199 e con l'art. 14 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 210, sono state definite modalità e condizioni per la condivisione di energia elettrica, in attuazione degli artt. 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e degli artt. 15 e 16 della direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 e il relativo Allegato A, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (nel seguito anche, ARERA), ha adottato il TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso);
- nel TIAD è stato individuato nel mandato il «tipo» contrattuale con il quale i clienti finali e/o produttori, facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinano i

rapporti con il soggetto referente che stipulerà il contratto con il GSE ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;

- con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito anche, MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 è stata individuata la tariffa incentivante da riconoscere agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di comunità di energia rinnovabile, gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza";
- con le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (nel seguito anche, Regole Operative) verificate positivamente dall'ARERA ed approvate con Decreto dal MASE e pubblicate sul proprio sito istituzionale, il GSE ha dettagliato le condizioni e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto del mandato

1. Il mandatario provvede al compimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, così come al compimento di tutte le attività successive all'eventuale accesso al predetto servizio, come previste nelle disposizioni di riferimento, richiamate in premessa.

2. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il mandatario si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa¹ ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative, e:

- a. a comunicare al GSE l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD);
- b. ad allegare all'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal mandatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti stabiliti nelle Regole Operative per la configurazione di cui il mandatario è Referente;
- c. a rendere disponibile ogni documento utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, della sussistenza dei requisiti previsti dalle Regole Operative;
- d. a stipulare con il GSE, in caso di accoglimento dell'istanza, il contratto per il servizio per l'autoconsumo diffuso;
- e. ad informare i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione, delle verifiche e dei controlli da parte del GSE;
- f. a consentire al GSE, nell'ambito delle attività di controllo, l'accesso agli impianti di produzione facenti parte della configurazione;
- g. a comunicare al GSE ogni variazione riguardante la composizione della configurazione, nonché tutte le modifiche che possano incidere sul calcolo dei contributi e dei requisiti;

¹ Nel solo caso di configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza

h. ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati, anche di natura personale, per conto del mandante, con ogni cura di provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE;

i. a consentire per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, l'acquisizione e l'utilizzo da parte di GSE, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante, *qualora rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione*, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;

j. a dare la disponibilità per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (nel seguito, RSE) ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e, a tal fine, a consentire, per conto del mandante, alla società RSE qualora la configurazione a cui il mandante appartiene dovesse far parte del campione scelto per le suddette campagne²:

- l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure quartiorarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante, *qualora il mandante rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione*;
- l'acquisizione per il tramite del GSE e l'utilizzo dei dati afferenti al mandante forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese dal mandatario al GSE;

2. Le attività e gli atti giuridici di cui al presente articolo sono posti in essere dal mandatario con la diligenza richiesta dall'art. 1710 c.c.

Articolo 2

Responsabilità del mandatario nei confronti del GSE e degli altri soggetti istituzionali

1. Nei confronti del GSE, dell'ARERA e del MASE, il mandatario è responsabile dei ritardi, delle omissioni, delle violazioni, delle elusioni, delle irregolarità e di ogni anomalia, comunque qualificabile, che dovesse essere accertata sia con riferimento alle condizioni previste per l'adesione dei clienti finali/produttori alla configurazione, sia con riferimento ai requisiti previsti per gli impianti di produzione dell'energia elettrica condivisa.

2. Nel caso in cui il GSE dovesse accertare la sussistenza di una delle fattispecie di cui al comma 1, eventuali recuperi e/o decurtazioni troveranno applicazione nei confronti del mandatario.

3. Resta fermo l'eventuale diritto del mandatario di rivalersi nei confronti dei membri della configurazione.

Articolo 3

Mancato rinnovo e revoca del mandato

1. Il mandato ha una durata annuale con tacito rinnovo ed è revocabile in qualsiasi momento. In caso di revoca, il mandatario è tenuto ad informare tempestivamente il GSE, indicando anche il nominativo e i riferimenti del nuovo mandatario.

² Nel solo caso di configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza

2. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità del mandatario, l'informazione di cui al comma 1 deve essere comunicata tempestivamente al GSE dal mandante, anche con comunicazione congiunta da parte di tutti i clienti finali/produttori facenti parte della configurazione, ovvero dal nuovo mandatario.

Articolo 4
Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente atto, trovano applicazione, oltreché le disposizioni del codice civile, le previsioni normative e regolatorie specifiche della disciplina.

Allegati - Documenti di identità dei sottoscrittori

In fede
Luogo e data

Firma del mandante

CERS Popolare e sostenibile VCO
Marica Spezia

Firma del mandatario Soggetto Referente
